



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

Via Vittorio Emanuele 37 – 08030 – 0784 65205 – fax 0784 65380 – P.I.00162890917

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 05/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025.

L'anno 2025 il giorno 5 del mese di Giugno alle ore 18.31 in Atzara nella solita sala delle riunioni consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Ordinaria.

Sono intervenuti:

	Presenti	Assenti
Alessandro Corona	X	
Paola Maria Isabella Flore	X	
Giuseppe Pisu	X	
Massimo Emiliano Demelas	X	
Loredana Florentina Tun	X	
Ilaria Mura		X
Simona Rita Ruda	X	
Ivan Flore		X
Sara Pisu	X	
Andrea Pisu		X
Stefania Mungari	X	
totali	8	3

Di cui in Video : 1

Assiste il Segretario Comunale Elisa Cannea.

Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume la Presidenza il Sindaco Alessandro Corona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato Atto che la presente seduta di Consiglio comunale avviene con modalità telematica, attraverso la partecipazione a distanza di alcuni membri secondo le modalità individuate dall'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta Comunale in videoconferenza approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2022;

Dato Atto che presiede il Sindaco Dott. Alessandro Corona, che assiste la seduta la Segretaria Comunale Dott.ssa Elisa Cannea;

Visto l'art. 1, commi da 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con cui l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, il quale è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

Visti:

- l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Considerato che l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10-ter della D.L. 25/2025, per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;

Richiamato il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30/05/2023;

Rielaborato il regolamento estrapolandolo nelle seguenti modifiche e integrazioni:

Articolo originario	Articolo nuovo
	<p align="center">ART.24-bis ULTERIORI AGEVOLAZIONI</p> <p>1. Il Comune può deliberare, con l'apposita delibera annuale di fissazione delle tariffe del tributo, ulteriori riduzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In tale caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.</p>

Visto l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

Dato atto che il Responsabile di Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Considerato il parere del Revisore Unico dei Conti (Verbale n. 11 del 04.06.2025 prot. n. 3831 del 05.06.2025);

Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

PRESENTI: n. 8

VOTANTI: n. 8

FAVOREVOLI: n. 8

CONTRARI: n. 0

ASTENUTI: n. 0

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1) di approvare il nuovo Regolamento TARI allegato alla presente delibera come da modifiche indicate nelle premesse;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e s.m.i.;

3) di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021;

4) di pubblicare il Regolamento modificato: - sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; - in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti;

Stante l'urgenza di provvedere, inoltre

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 13

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/06/2025

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Anna Maria D'Arpa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Anna Maria D'Arpa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 13

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/06/2025

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Anna Maria D'Arpa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Anna Maria D'Arpa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Dr. Alessandro Corona

Il Segretario Comunale

Elisa Cannea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che questa deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio online del Comune di Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15gg. consecutivi dal .

Il Segretario Comunale

Elisa Cannea